



Contributi d'investimento per piccoli impianti idroelettrici

Scheda informativa

Versione 2.0 del 1° maggio 2020

1. Premessa e obiettivi

Nell'ambito della revisione totale della legge sull'energia, approvata dal Popolo svizzero il 21 maggio 2017, è stato deciso di promuovere con un contributo d'investimento il rinnovamento e l'ampliamento di piccoli impianti idroelettrici.

La presente scheda informativa risponde alle domande più frequenti dei gestori e dei responsabili di progetto.

2. FAQ

2.1 Per quali tipologie di piccoli impianti idroelettrici si può richiedere un contributo d'investimento secondo il nuovo articolo 24 della legge sull'energia?

Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli i gestori di piccoli impianti idroelettrici con una potenza minima di 300 kW_{br} (potenza meccanica lorda media) e massima di 10 MW_{br} (potenza meccanica lorda media) possono beneficiare di un contributo d'investimento.

Secondo l'articolo 19 capoverso 5 della nuova legge sull'energia, fanno eccezione gli impianti idroelettrici inferiori a 300 kW_{br} collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico. In virtù dell'articolo 9 lettere a-c dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn), sono inoltre esclusi dal limite inferiore le centrali con utilizzo di acqua di dotazione, gli impianti autonomi presso scolatori di piena creati in modo artificiale, i canali industriali e i canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico. Un'ulteriore eccezione è concessa agli impianti accessori come gli impianti ad acqua irrigua e alle centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria.

I nuovi impianti non hanno diritto a un contributo d'investimento. Questi ricevono un contributo dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC). Ulteriori informazioni possono essere ottenute dalla pagina web del riguardante la [RIC](#).



2.2 Quando possono un ampliamento o un ingrandimento essere ritenuti considerevoli?

Un ampliamento è ritenuto considerevole se, mediante misure costruttive, rispetta uno dei criteri elencati nell' art. 47 cpv. 1 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn). Ingrandimenti considerevoli sono ritenuti tali se rispettano entrambi i criteri (lett. a e b) dell'art. 47 cpv. 2 OPEn.

2.3 Come viene distinta una centrale avente diritto a un contributo in un sistema di centrali connesse tra loro?

Un contributo di investimento può essere richiesto per un impianto che, secondo la definizione data alla cifra 1.1 dell'allegato 1.1 OPEn, è inteso come impianto tecnico autonomo. Impianti che fanno uso di una medesima componente principale (presa d'acqua, bacino, condotta a pressione ecc.) non sono considerati, di regola, come impianti tecnici autonomi. Anche centrali poste in successione in un canale non sono ritenute autonome, se l'esercizio di una centrale può avere un effetto importante su quello di un'altra centrale (es. tramite la messa fuori esercizio, limitando la portata di acqua ecc.).

Domande riguardanti la distinzione degli impianti possono essere rivolte all'UFE prima dell'invio della richiesta di contributo.

2.4 A quanto ammonta il contributo di investimento?

Il contributo d'investimento ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili per ampliamenti considerevoli e al massimo al 40 per cento dei costi d'investimento computabili per rinnovamenti considerevoli degli impianti.

Il contributo d'investimento non potrà tuttavia superare i maggiori costi non ammortizzabili (CNA). Questo significa che il contributo corrisponde al massimo al 60 per cento rispettivamente 40 per cento dei costi d'investimento computabili ma al massimo al 100 per cento dei CNA.

2.5 Su quale base vengono calcolati i contributi d'investimento?

La determinazione dei contributi d'investimento si basa sul Discounted Cashflow Model (metodo DCF). Tale metodo permette di valutare gli investimenti a lungo termine grazie al fatto che tutti i flussi futuri di denaro vengono scontati e sommati in un determinato momento. Se il valore netto risultante da tale calcolo è negativo, vale a dire in presenza di maggiori costi non ammortizzabili (CNA), i gestori possono richiedere un contributo d'investimento.

Per determinare i CNA, oltre all'investimento necessario, occorre indicare anche i costi ricorrenti e l'evoluzione futura dei prezzi (cf. art. 61 ss. OPEn).

Il metodo di calcolo del tasso d'interesse calcolatorio è analogo a quello previsto dalla regolamentazione della rete elettrica (secondo l'OAEI). Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), ovvero l'Ufficio federale dell'energia (UFE), fissa il tasso d'interesse calcolatorio ([WACC](#)) da applicare.

Per il calcolo dei CNA, l'UFE mette a disposizione la tabella Excel – CNA-INFLEX – ([link](#)), che tiene in considerazione lo scenario dei prezzi dell'elettricità. Essi si basano sui modelli utilizzati nel settore e vengono aggiornati di anno in anno. Il modello di calcolo CNA-INFLEX viene anch'esso aggiornato ogni anno. Per il calcolo del CNA è da utilizzare la versione del modello in vigore il giorno dell'invio della domanda.



Il calcolo del CNA si basa in linea di principio sullo scenario dei prezzi e sui tassi di interessi (WACC) in vigore al momento della decisione (compreso il profilo di produzione a prezzo ottimizzato per impianti flessibili) e può dunque divergere da quello calcolato secondo lo scenario dei prezzi al momento dell'inizio della domanda.

2.6 A chi devo presentare la domanda di contributi d'investimento?

La domanda deve essere presentata all'Ufficio federale dell'energia (UFE) per iscritto (Ufficio federale dell'energia UFE; Contributi di investimento per i piccoli impianti idroelettrici, Sezione Forza idrica, 3003 Bern) o in via elettronica sulla piattaforma PrivaSphere ([PrivaSphere](#)).

I moduli possono essere scaricati sul sito dell'UFE dal seguente [link](#).

Le domande incomplete non vengono prese in considerazione.

2.7 Quando posso richiedere un contributo d'investimento?

La domanda può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione (art. 53 cpv. 2 OPEn). Assieme al permesso di costruzione dev'essere inviato anche l'attestazione di passaggio in giudicato dell'autorità competente.

I lavori di costruzione possono essere iniziati soltanto dopo che l'UFE ha dato la propria garanzia; altrimenti non viene concesso alcun contributo di investimento (cfr. art. 28 LEne). L'UFE può autorizzare un anticipo dei lavori nei casi debitamente giustificati (cfr. cifra 2.11).

2.8 Qual è l'ordine di presa in considerazione delle domande?

Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di presentazione della domanda (art. 49 cpv. 1 OPEn). Nel caso in cui i mezzi finanziari non permettano una presa in considerazione immediata, le domande che hanno diritto a un contributo saranno inserite in una lista di attesa.

2.9 Il mio impianto beneficia già della RIC o del FCS. Ho diritto ugualmente a un contributo d'investimento?

No. Secondo l'articolo 31 OPEn, fintanto che un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari (FCS) secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità non è possibile accordargli né una remunerazione unica né un contributo d'investimento.

2.10 Con il contributo d'investimento viene indennizzato il plusvalore ecologico dell'elettricità di mia produzione?

No. Il plusvalore ecologico non è indennizzato con il versamento di un contributo d'investimento. Contrariamente al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, il plusvalore ecologico può essere venduto sotto forma di garanzia di origine (GO) a un'azienda di approvvigionamento energetico, trattato alla borsa dell'energia elettrica o utilizzato in proprio. La GO non è rilevante per il contributo di investimento e non viene presa in considerazione nel modello CNA-INFLEX.



2.11 Posso avviare i lavori di costruzione al mio impianto prima di ottenere la conferma del contributo d'investimento da parte dell'UFE?

No. Per ottenere un contributo d'investimento i lavori di costruzione devono essere avviati solo dopo l'accordo del contributo da parte dell'UFE. Previa domanda, l'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori, se l'attendere la garanzia di principio comporta gravi inconvenienti (cfr. domanda 2.7). L'autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d'investimento.

2.12 Il mio impianto è già in esercizio. Posso ugualmente beneficiare di un contributo d'investimento?

Sì, se l'impianto è già stato messo in esercizio e il gestore ha ottenuto prima del 1° gennaio 2018 una decisione di messa in lista d'attesa positiva per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), può essere presentata la domanda per un contributo d'investimento (art. 73 cpv. 1 LEne). La messa in esercizio deve comunque essere avvenuta dopo il 1° gennaio 2013.

2.13 Gli impianti già in esercizio o con notifica dello stato di avanzamento del progetto secondo la "vecchia" legge (impianti pronti per essere realizzati o già ultimati) sono trattati in via prioritaria?

No. Tutte le nuove domande di contributo di investimento sono valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo (cfr. domanda 2.6). Hanno diritto prioritario a una valutazione solo le domande che sono state inoltrate precedentemente per la RIC con notifica dello stato di avanzamento del progetto (cosiddette "Springer-Anlagen") prima del 31 marzo 2018.

2.14 Quali costi non sono computabili?

Non sono computabili i costi remunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure inerenti alla protezione delle acque. Si tratta delle misure di cui all'art. 83a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac) e all'art.10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP).

3. Basi legali:

- Legge del 30 settembre 2016 sull'energia: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20121295/index.html>
- Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell'energia): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162947/index.html>

4. Per maggiori informazioni

Il BFE o l'ufficio esterno incaricato della valutazione delle domande di contributo d'investimento rispondono volentieri alle vostre domande. Queste sono da inviare all': Ufficio federale dell'energia, Sezione Forza idrica, 3003 Berna, oppure all' indirizzo seguente:

E-Mail: IB-WK@bfe.admin.ch, Telefono ufficio esterno: (0)43 444 69 29.